



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

Sett. "G"

ORDINANZA N° 42 / 2023

IL SINDACO

Dato atto:

- che Lungo la viabilità comunale di accesso alla frazione di Vitiana, il giorno 2 luglio 2023 si è verificato un dissesto del versante a monte della carreggiata con caduta di alberature e materiali lapidei e conseguente situazione di rischio per la sicurezza degli utenti;

- che con propria precedente ordinanza n. 25 del 02.07.2023 si è pertanto disposto la chiusura al transito lungo il suddetto tratto di viabilità;

- che con successiva Ordinanza n. 30 del 06/07/2023 è stata parzialmente revocata la n. 25/2023 disponendo il restringimento della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato, istituito il limite di velocità 10Km/orari, e portata massima 3,5 tonn., divieto di fermata in prossimità nella zona interessata e vietare il transito lungo tutto il tratto dal bivio di accesso per la frazione fino alla Loc. Culiganga in caso di emanazione di allerta meteo di livello "GIALLO" da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile;

- che con successiva Ordinanza n. 35 del 24/07/2023, emessa a seguito di comunicazione pervenuta da parte del Direttore dei Lavori in data 24/07/2023 dove viene precisato che essendo state eseguite le necessarie opere provvisorie, si dispone di poter limitare la chiusura della viabilità in oggetto solo in caso di allerta meteo di livello "ARANCIONE" da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile;

Dato atto che sono stati eseguiti interventi finalizzati alla riduzione del rischio a seguito dei quali si ritiene possibile revocare parzialmente la precedente Ordinanza n. 35/2023 consentendo il transito limitatamente al Servizio di Trasporto Locale ed ai mezzi di soccorso di larghezza massima ml. 2,60, con il limite di velocità 20Km/orari, e portata massima 8,5 tonn., divieto di fermata in prossimità nella zona interessata e mantenimento del divieto di transito lungo tutto il tratto dal bivio di accesso per la frazione fino alla Loc. Culiganga in caso di emanazione di allerta meteo di livello "ARANCIONE" da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- 1) Per quanto sopra esposto, dal giorno 15/09/2023 è parzialmente revocata la propria precedente Ordinanza n. 35/2023 ed è confermata l'istituzione di un senso unico alternato mediante restringimento della carreggiata con installazione di impianto semaforico, lungo la Viabilità di accesso alla frazione di Vitiana.
- 2) E' consentito il transito, limitatamente al Servizio di Trasporto Locale ed ai mezzi di soccorso di larghezza massima ml. 2,60, con il limite di velocità 20Km/orari, e portata massima 8,5 tonn., con divieto di fermata in prossimità nella zona interessata e mantenuto il divieto di transito lungo tutto il tratto dal bivio di accesso per la frazione fino alla Loc. Culiganga in caso di emanazione di allerta meteo di livello "ARANCIONE" da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile;

- 3) E' incaricata la Ditta Ediltecnica di Carrara (Appaltatrice) e la Ditta Terra Uomini e Ambiente srl (subappaltatrice) di Castelnuovo Garfagnana di Coreglia di porre in opere la necessaria segnaletica stradale, regolare il transito con l'utilizzo di movieri viste le lavorazioni in corso e consentire il transito in sicurezza ai soli mezzi di soccorso in caso di allerta meteo di livello "ARANCIONE" da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile;
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza;

DISPONE ALTRESI

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dei cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio on-line;

di incaricare il Servizio di Polizia Locale, per quanto di competenza, della verifica circa il rispetto della presente Ordinanza;

Che la presente ordinanza venga pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 c. 1 lett.a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 12 settembre 2023

IL SINDACO
Remaschi Marco
*Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.
D.Lgs 82/2005.*